



Agevolazioni fiscali – Aziende e Associazioni

Le erogazioni liberali sono **donazioni in denaro a favore di Onlus**, università ed altri enti al fine di dare un sostegno concreto allo svolgimento delle loro attività. Decidere di **donare spontaneamente alle Onlus** denota non solo un interesse concreto nei confronti del settore scelto e la voglia di contribuire in prima persona ai progetti, ma consentirà altresì a privati, aziende e associazioni di **godere di alcune agevolazioni fiscali**, come **detrazione donazioni e deduzione donazioni**.

LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE E ASSOCIAZIONI

Oggi sono previste delle agevolazioni fiscali per la **donazione di un'azienda** o per la **donazione tra associazioni**. AGbD Associazione Sindrome di Down è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e per questo motivo rientra nelle disposizioni dettate dall' art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell'art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.

Dal **1 gennaio 2018** inoltre è in vigore una **Riforma di Legge (Dlgs 117/2017)** che fa sì che **donare diventi ancora più conveniente**.

Con riferimento ai contributi liberali di denaro **AGbD Associazione Sindrome di Down - ONLUS** attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.

Nella fattispecie, le agevolazioni fiscali per la **donazione** da parte di un'**azienda** e, per la **donazione tra associazioni** e, in generale, per le **donazioni a onlus da società**, sono regolate da questa disposizione:

Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più limiti assoluti (che erano invece previsti dalla normativa precedente).

Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere interamente goduta, l'azienda donatrice può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione